

CONSORZIO ACQUEDOTTO VAL NURE
Piazza Colombo, 5
29021 Bettola (PC)

Prot. n° 45

Bettola, 29 maggio 2015

A tutti i Fornitori
- loro sedi -

OGGETTO: Circolare informativa ai Fornitori su fatturazione elettronica e Split payment.

Fatturazione elettronica

Con la presente si informano le SS.VV. che, **a partire dal 31.03.2015**, in ottemperanza agli obblighi imposti dal D.M. 55/2013 e dal D.L. 66/2014 e dalle più recenti circolari interpretative, l'Ente scrivente potrà ricevere e, quindi liquidare **esclusivamente fatture elettroniche**.

Si indicano di seguito in dettaglio i dati del servizio di fatturazione elettronica aziendale:

Denominazione Ente: Consorzio Acquedotto Val Nure

Codice Univoco Ufficio: UFVUSL

Nome dell'ufficio: Uff_eFatturaPA

Codice IPA: cavn

Codice fiscale: 80018050338

Partita IVA: 01158490332

PEC: fatturazione@pec.consorzionure.it

Tra le informazioni obbligatorie che dovranno essere riportate nelle fatture elettroniche vi sono:

- il codice identificativo di gara (CIG) per le prestazioni definite nella legge 136/2010;
- il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture finanziate con investimenti pubblici.

Split payment

Si informa che il Consorzio Acquedotto Val Nure rientra nel regime di cui all'art. 17 ter del DPR 633/72, così come modificato dalla legge 190/2014 (Split payment).

A decorrere dal 1° gennaio 2015, tutte le fatture relative alle forniture di beni e servizi effettuati nei confronti dello scrivente Consorzio, dovranno essere emesse nel rispetto delle nuove disposizioni previste dalla citata normativa. Il Consorzio Acquedotto Val Nure provvederà al pagamento della fattura al fornitore al netto dell'IVA, procedendo successivamente ad includere l'IVA a debito esposta in fattura nelle proprie liquidazioni periodiche.

codice fiscale 80018050338 - partita iva 01158490332

CONSORZIO ACQUEDOTTO VAL NURE

**Piazza Colombo, 5
29021 Bettola (PC)**

Nella fattura dovrà essere inserita l'annotazione "scissione dei pagamenti" così come disposto dall'art. 2 del decreto MEF del 23 gennaio 2015.

La disciplina dello Split payment non si applica ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito intendendo con l'espressione a titolo di imposta sul reddito anche le ritenute a titolo di acconto (vedi circolare n. 6/E del 19.02.2015 dell'Agenzia delle Entrate) ed alle fatture sottoposte al "reverse charge".

Cordiali saluti.

L'Amministratore Unico
(Primino Provini)

